

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io pregherei la Camera a voler permettere che fosse pure messa all'ordine del giorno per domani la legge sulla conservazione del catasto in Sardegna; la relazione della Commissione sarà distribuita questa sera o domattina, ed è questa una legge che non potrà dar luogo a lunga discussione.

*Molte voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Allora questo progetto di legge sarà messo pel primo all'ordine del giorno per la tornata di domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna;
- 2° Discussione del progetto di legge relativo agli effetti delle cambiali fra persone non commercianti.

## TORNATA DEL 9 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** Rinunzia fatta dal deputato Lione — Sospensione sulla medesima — Atti diversi — votazione ed approvazione del progetto di legge relativo agli effetti delle lettere di cambio rispetto ai non commercianti — Convalidamento dell'elezione del terzo collegio di Oristano — Discussione del progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna — Considerazioni del deputato Despina, e risposte del relatore Decandia e del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale e approvazione dei primi quattro articoli — Emendamento del deputato Sulis all'articolo 5 — Opposizioni del relatore e del ministro delle finanze — Reiezione dell'emendamento, e approvazione degli articoli 5 e 6 — Opposizione del ministro delle finanze all'emendamento della Commissione all'articolo 7 — Parlano i deputati Fara-Forni, Decandia, relatore, Bertini, Quaglia, Sulis e Cavour Gustavo — Reiezione dell'emendamento e approvazione dei rimanenti articoli — votazione ed approvazione della legge — Relazione sulla domanda di credito per aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'azienda di artiglieria, e delle finanze.

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/4 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5118. Cinque artisti italiani, dimoranti in Torino, presentano alcune considerazioni alla Camera per invitarla a riformare la legge 31 dicembre 1850, e stabilire con essa che il monumento da erigersi al magnanimo Carlo Alberto sia mandato a pubblico concorso, ed in modo che somministri lavoro ai migliori scultori d'Italia.

5119. Il Consiglio comunale di Borgo d'Orta, con sua deliberazione del 9 marzo 1853, instando perchè la ferrovia da Novara al lago Maggiore sia fatta transitare per quella riviera, offre al Governo la cessione dei terreni che dessa sarà per occupare lungo il territorio di quel comune.

5120. Il Consiglio delegato della città di Varallo adduce alcune considerazioni per dimostrare i vantaggi che ridonderebbero alla provincia della Valsesia, qualora per la ferrovia da Novara al lago Maggiore venisse prescelta la linea d'Orta.

5121. Trentanove elettori del circondario di Varallo, provincia della Valsesia, instano perchè per la ferrovia al lago

Maggiore sia adottata la linea per la riviera del lago d'Orta.

**PRESIDENTE** La Camera essendo in numero, metterò ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lione scrive in data di ieri quanto segue:

« Già da alcun tempo mi accorgo di non poter corrispondere abbastanza allo scopo a cui mira la deputazione. Si aggiunge che negli entranti mesi, le raddoppianti incumbenze dell'insegnamento m'impedirebbero persino d'intervenire ai lavori degli uffizi ed alle sedute della Camera con quella assiduità ed esattezza che di dovere. Mi credo quindi in debito di rassegnarle le mie dimissioni.

« Non creda essa che su tale mia determinazione meditata prima lungamente e con calma, possa avere influito l'incidente di ieri, di nessuna importanza. Il presidente e la Ca-

mera, credendo forse che volessi rientrare nella discussione generale, mentre io non intendevo che di spiegare il mio voto sulla questione sospensiva, fecero benissimo a non accordarmi la parola.

« Può quindi la Camera, senza esitanza e con sicurezza del mio irrevocabile desiderio, accogliere le rassegnate demissioni, per cui verrei certamente in seguito a rinnovarle la mia preghiera, ove non mi fossero di presente accordate.

« Voglia ad un tal fine la S. V. onorevolissima partecipare questa mia ad essa Camera; e gradisca ad un tempo i sensi di predistinta considerazione e di profondo rispetto, coi quali mi do l'onore di professarmele. »

Interrogherò la Camera se intenda accettare la mandata rinunzia.

(Si fa la prova e la controprova, e la votazione riesce dubbia.)

Rinnoverò la prova...

**FRANCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FRANCHI.** Io non seggo sugli stessi banchi sui quali siede il professore Lione, ma non posso a meno di far osservare che abbiamo vari esempi di demissioni chieste e non accettate dalla Camera. Il professore Lione parla di un motivo che si potrebbe supporre averlo spinto a domandare la sua demissione, ed ha gran cura di dire non esser questa la cagione che lo muove, ma pure lascia travedere un certo senso di suscettività che io non giudicherò se sia bene o male locato. Però, stando agli antecedenti, la Camera potrebbe accordare un congedo di qualche tempo al professore Lione. (*Segni di dissenso*)

Io non vedo perchè la Camera debba ora recedere da questi antecedenti; se ogni volta che un deputato chiede la sua demissione, questa venisse accordata senz'altro, sarebbe forse una regola migliore; ma siccome, finora abbiamo degli antecedenti diversi, il procedere in questo caso diversamente sarebbe, secondo me, una parzialità, per conseguenza io propongo che la Camera sospenda l'accettazione di questa rinunzia, e accordi intanto un congedo di due mesi al professore Lione.

*Molte voci. No! no!*

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti la proposta del deputato Franchi, il quale propone che si sospenda l'accettazione delle demissioni date dal deputato Lione, e gli si accordi invece un congedo di due mesi. (*Rumori di dissenso*)

Essendovi una proposta, non posso fare a meno di metterla ai voti.

*Voci. La divisione!*

**PRESIDENTE.** Allora porrò prima ai voti la sospensione.

Chi è d'avviso che non si debba per ora accettare la rinunzia inviata dal deputato Lione, è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la sospensione.)

Il signor Sallier fa omaggio alla Camera di varie copie di un suo scritto intitolato: *Essai de rédaction d'un projet de loi sur l'institution des écoles normales.*

Saranno distribuite ai signori deputati.

La parola spetta al deputato Fara-Forni.

**FARA-FORNI.** Colle petizioni 5119, 5120 e 5121, il cui sunto venne testè letto, il Consiglio comunale del Borgo d'Orta, il Consiglio delegato della città di Varallo e trentanove elettori del circondario del collegio elettorale di Varallo, domandano che la strada ferrata da Novara al lago Maggiore sia fatta passare per la valle d'Orta, offrendo in compenso parecchi vantaggi.

Farei quindi istanze perchè queste tre petizioni sieno immediatamente trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame del relativo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Saranno senza dubbio trasmesse a quella Commissione, perchè la Camera ha già deciso che tutte le petizioni che si riferiscono ad un progetto di legge siano mandate alla Commissione che si occupa di esso.

#### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AGLI EFFETTI DELLE LETTERE DI CAMBIO RISPETTO AI NON COMMERCANTI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge del Ministero per alcune disposizioni sugli effetti delle lettere di cambio e biglietti a ordine rispetto ai non commercianti.

Si darà lettura del progetto del Ministero, approvato dalla Commissione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1443.)

La discussione generale e aperta.

Nessuno domandando la parola, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli, i quali sono tutti approvati senza discussione.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1444.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	104
Maggioranza . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	93
Voti contrari . . . . .	9

(La Camera adotta.)

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tecchio per riferire intorno ad un'elezione.

**TECCHIO, relatore.** A nome del IV ufficio ho l'onore di riferire sopra le operazioni elettorali del terzo collegio di Oristano, che avrebbe nominato a deputato don Effisio d'Arcais, maggiore d'artiglieria.

Il collegio terzo di Oristano si divide in due sezioni. Queste furono convocate per la elezione del deputato il giorno tre aprile corrente.

Nella prima sezione o, per meglio dire, nella seconda, che vuol essere intitolata *prima* perchè ha maggior numero di elettori, gl'intervenuti erano 95; don Effisio d'Arcais ebbe 62 voti; il giudice Francesco Spano 11, gli altri voti andarono dispersi.

Nell'altra sezione intervennero 48 elettori. Don Effisio d'Arcais ebbe voti 27; Spano giudice Francesco 10, gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, furono proclamati i nomi dei due candidati D'Arcais e Spano, come quelli sopra i quali doveva verificarsi la votazione di ballottaggio nel giorno successivo.

Il giorno quattro don Effisio d'Arcais nell'una sezione ebbe 62 voti, nell'altra 11; il giudice Spano ne ebbe in quella 27, in questa 10; sicchè l'Arcais ne ottenne in complesso 89 e lo Spano 37. Venne quindi proclamato a deputato don Effisio d'Arcais. Tutte le operazioni elettorali risultano regolari. Vi ebbe solo una questione promossa dal cittadino Pinna

Salvatore Cabras, il quale pretendeva di dover essere ammesso a votare, producendo un certificato dal quale appariva che egli era iscritto nella lista elettorale. Ma siccome il suo nome non si leggeva nella lista esistente nell'ufficio, e siccome non vi era una sentenza del magistrato d'Appello che lo dichiarasse elettore, nè tampoco risultava che egli in proposito avesse prodotto ricorso al magistrato d'Appello, l'ufficio della sezione, a cui esso Pinna intendeva di appartenere, ha dichiarato che nol poteva reputare compreso nel novero degli elettori, e non lo ammise a votare.

Noi crediamo che l'ufficio abbia rettamente giudicato.

Del resto, l'intervento ed il voto del Pinna non avrebbe per nulla variata la maggioranza sì largamente raggiunta da don Effisio d'Arcais.

Resta a sapere se l'Arcais, essendo impiegato pubblico, possa aver sede nella Camera; o se il numero degli impiegati pubblici non fosse già prima compiuto.

Qui è da notare che in addietro rimaneva vacante a questa Camera un solo posto che potesse venire riempito da un impiegato pubblico. Quel posto sarebbe stato coperto dal generale Montale nominato nello scorso mese dal collegio di Levanto. La Camera però ricorda che l'approvazione dell'elezione del generale Montale venne sospesa, e fu ordinata sopra le operazioni elettorali del collegio di Levanto un'inchiesta, la quale è tuttavia pendente.

Per indurre la validità e la efficacia della elezione del deputato Arcais, è d'uopo procedere da un altro principio di fatto.

Nel giorno 3 del corrente aprile fu promosso ad intendente generale di azienda il cavaliere Teodoro Derossi di Santa Rosa, che era nostro collega. Quindi nel detto giorno 3 il Santa Rosa ha cessato di essere membro della Camera, nella quale occupava uno dei posti degli impiegati pubblici. La elezione dell'Arcais avvenne nel giorno 4, cioè il giorno dopo la promozione del Santa Rosa ad intendente generale di azienda.

Per questo motivo adunque l'ufficio IV ritiene valida ed efficace la elezione del maggiore d'artiglieria Arcais don Effisio a deputato; e propone alla Camera l'approvazione di questa elezione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni del IV ufficio per la conferma della elezione del deputato del terzo collegio di Oristano nella persona del maggiore don Effisio Arcais.

(Sono approvate.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DELLA SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla conservazione del catasto della Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1521.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Despine.

**DESPINE.** Messieurs, le rapport de la Commission sur la conservation du cadastre en Sardaigne, n'ayant été distribué que ce matin, je n'ai pas eu le temps de l'étudier autant que je l'aurais désiré. Toutefois, comme cette loi me paraît de la plus haute importance, je prie la Chambre de vouloir bien me permettre de lui soumettre quelques observations. Le but de la loi est évident; elle est le complément obligé de la cadastration qui a été opérée en Sardaigne. L'exemple de tous les pays nous prouve que, faute de dispositions suffi-

santes pour maintenir la connaissance permanente des mutations des propriétés, les frais considérables qui ont été faits pour les deux premières opérations de la cadastration, savoir la mensuration et l'expertise, sont devenus inutiles et ont été perdus.

Je vous citerai uniquement l'exemple de la France, qui, après avoir dépensé plus de deux cents millions pour son cadastre, avait présenté en 1846 un projet de loi à l'effet de recommencer entièrement ce travail; mais en le liant essentiellement, dès le principe, à une loi destinée à en assurer la conservation; ce qui nous prouve combien la loi qui nous occupe mérite notre attention. Comme nous l'a dit la Commission, cette loi présente un double intérêt pour le trésor qui nécessairement doit connaître les contribuables et la qualité de la valeur cadastrale à imposer annuellement; elle présente un intérêt plus grand encore pour les particuliers, en ce qu'elle sert à déterminer leur possession, en ce qu'elle garantit les transactions de particulier, et décharge ceux qui aliènent leur propriété pour en charger les acquéreurs. Car on ne peut pas se dissimuler que pour les transactions, en général, à la suite des temps, le cadastre fait foi, pour les surfaces, soit que les mensurations aient été faites primitivement d'une manière exacte, soit même, comme il arrive en Savoie et ailleurs, que les propriétés se soient mises en harmonie avec ces mesures. Par tous ces motifs, nous ne pouvons qu'applaudir aux intentions du Gouvernement, lequel a voulu étendre à la Sardaigne le bénéfice des opérations qui avaient été commencées dès l'année 1840, en suite de la *Carta reale* du 26 février 1839, opérations qui ont dû coûter une dépense assez considérable.

Mais, messieurs, le mode indiqué dans le projet de loi est-il le meilleur et remplira-t-il bien le but proposé?

Voilà la question sur laquelle je me propose de vous présenter quelques considérations. A cet effet, je vous dirai d'abord un mot de la manière dont les opérations se sont faites en Sardaigne.

La mensuration a été commencée en 1840 et terminée en 1851.

Il y a été procédé par des triangulations de 1, de 2, de 3 et de 4 ordre. On s'y est servi pour instruments de la planchette et de la *stadia*.

La mappe a été dressée par communes, sur l'échelle de 1 à 5 mille, ensuite on a formé une mappe générale sur l'échelle de 1 à 50 mille.

Pour opérer, on a d'abord levé exactement le périmètre de chaque commune; ensuite on a procédé à la levée exacte soit des terrains domaniaux, soit des terrains communaux.

La différence existante entre la totalité du périmètre de la commune et les biens domaniaux et communaux, a donné la surface des terrains des particuliers.

Ces mas de terrains particuliers ont été eux-mêmes fractionnés par les routes, fleuves, torrents et autres accidents de ce genre. On a obtenu ainsi une surface d'environ 2,422,000 hectares dont

510,000 domaniaux
512,000 communaux
1,400,000 particuliers.

Lorsque la mensuration a été terminée, il a été procédé à l'expertise en suite des dispositions de la loi promulguée le 15 avril 1851, qui a pour objet de déterminer le revenu net au moyen d'un cadastre provisoire, en attendant la confection définitive d'un cadastre parcellaire.

Le règlement du 5 juin 1852 a déterminé les bases d'après lesquelles les estimations ont été effectuées.

Elles ont été faites au surplus dans l'ensemble, comme le

sont aujourd'hui toutes les expertises cadastrales. Seulement il y a eu une administration centrale établie en Sardaigne. L'île a été divisée en 44 districts.

A chaque district a été attaché un géomètre auquel ont été adjoints deux experts, l'un du Gouvernement et l'autre de la commune; l'on a procédé d'abord à la reconnaissance des terrains de chaque mas, puis ensuite à la reconnaissance des parcelles des terrains particuliers.

Comme ces terrains des particuliers ne formaient qu'un seul mas dans la mappe, il a fallu les diviser en raison des consignations individuelles, de manière à arriver à la surface totale donnée par le mas entier, et lorsque la différence n'excédait pas le quinzième de la surface totale, alors ce quinzième était réparti entre toutes les parcelles du même mas. Lorsque toutes les parcelles ont été déterminées, on a procédé à la formation du *sommario*, soit registre des numéros suivis, puis à la *classificazione* ou détermination des classes de chaque qualité de culture, enfin au *classamento* ou classement de chaque parcelle et calcul de son revenu net.

On a ensuite procédé à la formation des matrices ou réunion des parcelles appartenant au même propriétaire, d'abord d'une manière provisoire, puis devenues définitives après leur rectification. Enfin, la loi du 14 juillet 1851 fixe l'impôt à un dixième du revenu net, outre deux centimes additionnels.

On voit que, dans toutes les opérations qui précèdent, les surfaces n'ont pas été déterminées rigoureusement; mais seulement d'une manière approximative, et le Gouvernement s'est réservé la faculté de procéder plus tard à la formation d'un cadastre parcellaire; toutefois, comme ce cadastre provisoire est certainement appelé à une durée indéfinie, il est très-important d'en assurer la conservation, et tel est le but de la loi qui nous est proposée.

Je viens maintenant au projet de loi en discussion.

L'article 2 de cette loi oblige les nouveaux propriétaires à déclarer les mutations, soit directement, soit par le syndic, aux conservateurs du cadastre, avec les titres à l'appui.

L'article 3 donne au propriétaire, pour faire cette déclaration, trois mois, et six mois quand il est à l'étranger.

L'article 4 fait remonter cette consignation jusqu'au premier janvier 1852.

L'article 5 fixe une amende de dix francs par livre du revenu cadastral pour celui qui n'aura pas fait cette consignation.

L'article 13, enfin, dit que les conservateurs du cadastre ne percevront aucun droit pour les mutations qui seront opérées.

Vous voyez, messieurs, parce que je viens d'exposer que l'économie entière du projet de loi proposé repose sur la déclaration des possesseurs (déclaration qui peut même être faite au syndic dans un délai de trois mois, sous peine d'amende) et sur l'inscription dans le registre du cadastre, inscription qui est faite gratuitement.

Eh bien, d'après les études que j'ai été dans le cas de faire sur cette question, je ne crois pas que ce système puisse procurer les résultats que l'on en espère. A cet égard, j'en appelle à l'expérience du passé. Les propriétaires vendeurs auraient le plus grand intérêt à ce que la mutation fût faite, pour être déchargés de l'impôt; malgré cela, nous savons tous que par le passé le propriétaire vendeur ne faisait jamais cette déclaration.

On conçoit d'ailleurs qu'il ne peut pas trop la faire, parce qu'il n'a pas de cote pour chaque parcelle isolée; cette cote

se trouve comprise avec les autres; en sorte qu'il ne s'en aperçoit pas, et n'y fait aucune attention.

Le propriétaire nouveau, au contraire, est intéressé à ne pas déclarer la mutation pour ne pas se faire charger de l'impôt.

Le Gouvernement a très-bien compris cette difficulté, et il a cherché à y remédier par des mesures répressives. Mais comment appliquera-t-il ces mesures? Qui est-ce qui signalera le délinquant au conservateur?

Vous voyez qu'il arrivera encore dans cette circonstance ce qui arrivait déjà anciennement. Et à cet égard, je vous rappellerai que la même disposition, l'obligation de consigner les mutations existait aussi dans les anciens édits sur le cadastre.

Dans l'édit de 1702, qui concernait le comté de Nice, le syndic était obligé de tenir le livre des transports d'une manière exacte. Dans l'édit de 1838, qui concernait la Savoie, l'administration communale était tenue à la même obligation que le syndic de Nice, et les acquéreurs avaient en outre l'obligation de consigner leur acquisition.

Dans le règlement général de 1775 on a indiqué spécialement à l'article 57 l'obligation pour les géomètres de former les registres de transport; enfin, dans l'édit de 1785, concernant le duché d'Aoste, la même obligation a été imposée aux uns et aux autres, sous les peines portées par les constitutions générales et par le règlement économique. Vous voyez donc qu'il y avait déjà des peines imposées à la négligence; et que cependant, malgré ces peines, on n'est jamais arrivé qu'à un résultat défectueux; car nous savons tous que la ruine de nos cadastres a toujours été due à la négligence apportée dans les déclarations.

Je sais bien qu'aujourd'hui ce n'est plus aux communes que sera attribuée la surveillance de la tenue des registres, comme antérieurement où le conservateur était un agent nommé par la commune. Le Gouvernement entend la confier à ses propres agents, et cela en suite du système actuel qui rend les contribuables débiteurs directs envers l'Etat et non pas envers les communes. Quelle que soit toutefois la sollicitude que l'on puisse espérer des agents du Gouvernement, je crois que cette mesure sera toujours insuffisante, et elle le sera d'autant plus en Sardaigne que les syndics, chargés de transmettre l'avis, y manquent généralement des premiers rudiments de l'instruction élémentaire, et qu'il nous a été dit dans cette enceinte même que plusieurs d'entre eux ne savent ni lire ni écrire.

Messieurs, l'inconvénient que j'ai eu l'honneur de vous signaler, n'est pas particulier aux Etats sardes; il a été reconnu dans tous les pays, où l'on s'est occupé du cadastre. Ainsi en France, lorsqu'en 1846 on a fait le projet de révision du cadastre, qui comprenait celui de la conservation, on a exigé que chaque acte translatif de propriété contint, sous peine de 50 francs d'amende, les numéros et divisions cadastrales, et que les mutations fussent opérées à la fois dans le plan, dans le tableau indicatif et dans la matrice, à la diligence du conservateur du cadastre et de celui des contributions directes.

En Belgique, on est allé plus loin encore. Messieurs, je dois le dire: la Belgique, qui nous a servi de modèle dans plusieurs de nos institutions, est peut-être le pays qui est le plus à même de servir de modèle à toute l'Europe par la manière dont elle a réalisé son système de conservation du cadastre. C'est elle qui a le mieux étudié cette question, et c'est même, je crois, la seule puissance chez laquelle le cadastre soit bien conservé. Eh bien, messieurs, la Belgique a

senti l'inconvénient que je viens de vous signaler, et chez elle ce n'est plus la partie intéressée qui est chargée de faire la déclaration, mais bien le fonctionnaire du Gouvernement.

La loi a réservé aux propriétaires la faculté de requérir l'inscription, mais l'obligation a été imposée aux fonctionnaires publics.

A cet égard, je vous demande la permission de lire les articles de la loi belge, publiée le 22 mars 1845, et qui concerne cette question :

« Art. 1. Les mutations résultant de ventes, partages, échanges, successions, etc., seront renseignées par des extraits des actes translatifs de propriété ayant été soumis à la formalité de l'enregistrement. Ces extraits seront dressés dans la forme et aux époques indiquées à l'article suivant, par les receveurs des bureaux où les dits actes auront été enregistrés ou mentionnés sur les registres d'après les notes de renvoi d'autres bureaux.

« Art. 2. Les extraits des actes translatifs de propriété, mentionnés à l'article précédent, seront dressés par commune, conformément au modèle numéro 19, et formés par trimestre.

« Les receveurs de l'enregistrement adresseront ces relevés aux géomètres les cinq des mois de février, avril, juillet et octobre de chaque année. »

Voilà pour les actes de propriété qui sont constatés par actes publics; voici maintenant pour les autres.

« Art. 3. Les changements qui surviennent dans les propriétés par suite de nouvelle construction, de reconstruction totale, renouvellement partiel ou agrandissement, amélioration notable, démolition totale ou partielle, et détérioration notable de bâtiments; construction ou suppression de routes, chemins, canaux; redressements de rivières, ruisseaux et autres changements de terrains formés par alluvion ou enlevés par les eaux; de propriétés non imposables devenues imposables, et de propriétés imposables devenues non imposables, seront renseignés par les chefs des administrations communales.

« Les changements résultant de nouvelle construction, reconstruction totale, renouvellement partiel ou agrandissement, seront renseignés lorsque les travaux sont achevés.

« Art. 4. Les états indiquant les changements mentionnés à l'article qui précède seront formés sur des imprimés conformes au modèle numéro 20; ils seront tenus à la disposition du géomètre et arrêtés à la date du départ de cet agent de la commune.

« Dans le cas où il n'y aurait pas de changement à constater, l'état mentionné ci-dessus sera dressé négativement. »

Voici pour les propriétaires :

« Art. 5. Les dispositions qui précèdent n'excluent pas la faculté qu'ont les intéressés de faire leur déclaration à l'administration communale. »

Ainsi, vous voyez que le Gouvernement belge a obligé l'officier public, qui est immédiatement sous sa dépendance, à faire cette déclaration. C'est l'affaire du receveur de l'enregistrement quand il s'agit d'un acte passible d'enregistrement; mais c'est celle de l'autorité communale, quand il s'agit d'un acte, qui n'est pas sujet à l'enregistrement. Quant au propriétaire, le Gouvernement lui a seulement réservé la faculté de requérir cette déclaration.

Maintenant, ces états qui sont dressés sont remis aux géomètres chargés de la conservation du cadastre, lesquels font deux tournées par an dans les communes: l'une pour reconnaître sur place les mutations, et construire le plan des par-

celles; l'autre pour opérer ces mutations sur les plans primitifs des communes, sur les matrices et sur la table alphabétique. Vient ensuite le travail des contrôleurs et inspecteurs qui sont chargés de répartir l'impôt foncier. Vous voyez, messieurs, de combien de formalités, de combien de garanties le Gouvernement belge a cherché à entourer cette opération importante. Aussi pour toute la Belgique qui a une surface de 2,945,593 hectares, il y a une administration composée de 183 individus, savoir 9 inspecteurs, 9 contrôleurs, 18 géomètres sédentaires, 18 géomètres actifs, 29 géomètres aspirants; et tout cela coûte la somme totale de 373,200 francs. Vous voyez donc que l'opération est beaucoup moins simple qu'elle ne paraît au premier abord. Mais qui veut la fin veut le moyen.

La loi actuelle, quoique ne concernant que la Sardaigne, n'en est pas moins très-importante; car elle servira nécessairement de base à celle qui sera faite pour la terre-ferme.

La question que je viens de soumettre à la Chambre me paraît donc mériter toute son attention, puisque tous, ainsi que moi, nous désirons faire une œuvre qui soit durable.

Je pense que l'on devrait suivre chez nous le même système qu'en Belgique pour les mutations, c'est-à-dire laisser aux intéressés la faculté de requérir l'inscription, mais en imposant l'obligation aux receveurs d'insinuation pour les actes translatifs de propriétés, et à l'administration communale pour les changements par suite de routes, d'alluvions, etc. En outre, il faudrait, comme en France, imposer aux notaires, sous peine d'amende, l'obligation de comprendre dans leurs actes translatifs de propriétés, les numéros et l'étendue de la surface.

Je sens bien que la proposition que j'ai l'honneur de soumettre change un peu l'économie de la loi; mais, comme il s'agit d'une question excessivement importante, je crois que, si la Chambre apprécie les observations que j'ai eu l'honneur de lui soumettre, elle voudra bien renvoyer ce projet de loi à la Commission, laquelle ayant sous les yeux la loi belge, loi que j'ai prise moi-même à la bibliothèque, formulerait les modifications qu'elle jugerait convenable d'introduire dans les articles, et la loi pourrait revenir lundi à la discussion de la Chambre.

J'ai encore un autre ordre d'idées à soumettre à la Chambre, c'est au sujet de l'article 15, par lequel il est déclaré que les mutations seront gratuites. Sans doute, en déclarant gratuite l'inscription de la mutation, on a voulu présenter un appât aux propriétaires pour les engager à opérer leurs mutations; mais l'expérience du passé, que j'ai signalée, prouve assez à elle seule l'inutilité d'une pareille mesure.

Messieurs, dans le système belge, la dépense s'élève pour environ 5 millions d'hectares à 373,200 francs, ce qui fait environ 13 centimes par hectare.

A Genève, l'on s'est également occupé avec beaucoup de soin de dresser le cadastre et d'en assurer la conservation. Or, j'ai vu, il y a peu de jours, dans un journal (*Revue de Genève*, 24 mars) l'état de la dépense que coûte dans ce pays la conservation du cadastre.

La surface du canton de Genève étant de 24,500 hectares, la dépense s'élève à 5000 francs par an; c'est donc à peu près 20 centimes par hectare.

Ainsi, la conservation du cadastre coûte en Belgique 13 centimes, et environ 20 centimes à Genève par hectare.

Par conséquent, en supposant même que chez nous le nombre des mutations soit moindre, surtout en Sardaigne, et la réduisant même à 5 centimes par hectare, la dépense arriverait toujours à la somme de 376,075 francs, parce que

nous avons 5,121,511 hectares en terre-ferme et 2,400,000 en Sardaigne.

Vous voyez, messieurs, qu'il s'agit d'une forte dépense ; car nous aurons beau faire, nous aurons beau tourner autour de la question, si nous voulons la conservation du cadastre, il faudra la payer, et la payer en raison des travaux qu'elle exigera.

On peut, comme l'a très-bien dit le rapport ministériel et celui de la Commission, se servir des employés des contributions directes ; mais il faudra encore des gens de l'art, soit des géomètres pour reconnaître les mutations et pour les tenir exactement au courant, soit sur les maps, soit sur les registres.

Je ne partage pas l'avis du Gouvernement, qui veut que cette opération soit gratuite ; car, faites bien attention, cette opération n'est pas dans l'intérêt du trésor. Le trésor n'a ni à gagner ni à perdre, soit que la mutation se fasse, soit qu'elle ne se fasse pas, parce que ce serait toujours celui qui est porté au cadastre comme payant l'impôt qui le paierait. La mutation est entièrement dans l'intérêt du propriétaire, comme j'ai eu l'honneur de le dire au commencement, et comme, du reste, la Commission l'a très-bien énoncé dans son rapport. Ainsi, si l'opération est dans l'intérêt du propriétaire, il est juste que le propriétaire la paie, comme cela a lieu pour la vérification des poids et mesures. Par la loi du 26 mars 1850, concernant la vérification des poids et mesures, la Chambre n'a nullement songé à retirer un revenu fiscal, mais bien à couvrir l'Etat des dépenses que le Gouvernement est obligé de faire pour ce service.

Ayant amené la question sur le terrain des dépenses, comme dans mon opinion cette dépense devrait retomber à la charge du propriétaire, j'ai cherché le moyen de la lui faire payer de la manière la plus simple, la plus juste et la moins vexatoire. Or, il me paraît qu'en imposant chaque acte translatif, tant par vente que par succession, d'un droit fixe assez léger, on peut arriver à couvrir cette dépense sans grever l'Etat.

A cet effet, j'ai consulté l'excellent travail qui a été publié par monsieur le ministre de grâce et justice sur la statistique judiciaire. Dans le tableau 41 se trouvent pour l'année 1849 les mutations des propriétés qui ont eu lieu. Eh bien, je trouve que les ventes d'immeubles judiciaires se sont élevées à 2153, celles par contractations privées à 91,725, celles par enchères volontaires à 437 ; ce qui forme ensemble un total de 94,287 ventes, qui comprennent 12,643 propriétés urbaines, 70,918 propriétés rurales et 10,724 propriétés mixtes.

Considérant ensuite le chiffre de chacune de ces mutations, je vois que les ventes :

De 500 francs et au-dessus sont au nombre de 65,999 pour un capital de 25,599,600 francs ; celles de 501 à 1000 francs au nombre de 15,026 pour un capital de 12,020,800 francs ; celles de 1001 à 2000 francs au nombre de 8087 pour un capital de 1,213,050 francs ; celles de 2001 à 5000 francs au nombre de 4400 pour un capital de 16,400,000 francs ; celles de 5001 à 10,000 francs au nombre de 1694 pour un capital de 11,858,000 francs ; celles de 10,001 à 50,000 francs au nombre de 947 pour un capital de 28,410,000 francs ; celles de 50,001 à 100,000 francs au nombre de 89 pour un capital de 6,330,090 francs ; celles au-dessus de 100,000 francs au nombre de 45 pour un capital de 6,450,000.

En considérant ces chiffres, il me paraît que jusqu'à la concurrence de 1000 francs on pourrait imposer un droit de 3 francs, par exemple ; puis un droit de 6 francs de 1000 à

5000 francs, et de 9 francs de 5000 francs en sus. On arriverait ainsi à la somme de 536,954 francs uniquement au moyen des mutations de propriété. Il resterait à ajouter à ce chiffre le droit pour les successions qui sont ouvertes dans l'année. Je n'en connais pas bien le nombre ; mais d'après la statistique du mouvement de la population et des décès, les mutations annuelles peuvent être évaluées à 56,000, dont 50,000 pourraient être sujettes à la taxe ; ce seraient encore environ 188,000 francs.

Vous voyez donc qu'en frappant d'un droit fixe les actes translatifs de propriété, lequel droit serait modéré et qui serait spécialement le corréctif de la conservation du cadastre, il serait ainsi facile de couvrir les dépenses de ce service. Ce droit serait annexé au droit d'insinuation et serait ainsi de la perception la plus facile.

Messieurs, je n'étendrai pas davantage les considérations que j'ai eu l'honneur de vous soumettre. L'exposé des motifs et la relation du savant rapporteur de la Commission ont abondamment développé l'importance de la disposition qui vous est soumise.

Je désire, comme eux, la réussite de cette loi, et c'est parce que mes études et mon expérience m'ont démontré l'insuffisance de la mesure proposée que je pense que la Chambre devrait dans sa sagesse renvoyer le projet à la Commission, en l'invitant à y apporter des modifications en cette conformité.

**DECANDIA, relatore.** Signori, comincio a rendere i miei ringraziamenti all'onorevole preopinante pel modo col quale ha voluto accingersi alla descrizione ed a tessere la storia di tutte le operazioni che ebbero luogo in Sardegna e che sono tuttavia in corso per la compilazione del catasto e la conservazione del censo. Sicuramente egli seppe fare ciò con tutta quella lucidità e scienza che lo distingue, talmentechè io non avrei potuto far meglio di quanto egli stesso fece.

Egli giustamente osservava che l'esempio delle nazioni che ci hanno preceduto in quest'opera, e principalmente l'esempio della Francia, ha fatto scorgere che non vi erano cautele esuberanti per poter assicurare la conservazione di siffatta opera che impone dei gravi sacrifici al tesoro pubblico. E sicuramente in ciò io fo plauso al suo dire giacchè, come lo ebbero già a testimoniare il Ministero e la Commissione stessa nella relazione, trattandosi di una istituzione che è fatta per tutelare gli interessi sì pubblici che privati in fatto di mutazione di proprietà, non vi erano sufficienti guarentigie che valessero ad assicurarne la conservazione. Ma egli non crede che le prescrizioni enunciate nel progetto di legge per la conservazione di questo catasto siano tali che possano rispondere all'uopo.

Più particolarmente egli si addentrò nella questione del sapere quale maggiore convenienza vi abbia, allorchè avvengono tali mutazioni di proprietà, dal prescriverne le dichiarazioni ai venditori, o veramente ai novelli possessori.

Egli disse questi novelli possessori non avere nessun interesse a che le loro proprietà siano portate in catasto, e lascieranno trasandare i termini stabiliti dalla legge per tali consegne, nè sarà per loro sicuramente sufficiente la multa che viene inflitta per obbligarli a questo debito. Perciò egli preferirebbe che fossero fatte dagli stessi acquirenti...

**BESPINE.** Non, non, les receivers des contributions...

**DECANDIA, relatore.** Bene, che potessero essere fatte da coloro che stendono gli atti di queste mutazioni, cioè dai notai, oppure dagli *enregistreurs*, come è nel Belgio, che noi chiamiamo insinuatori.

A me pare che i proprietari novelli siano essi pure interes-

sati a fare queste dichiarazioni, giacchè sono essi che debbono ritirare i certificati catastali, sono essi che debbono essere convenuti per solvere l'imposta, è per essi che si accende allora una nuova colonna nella matrice catastale, sono insomma i soli interessati a che queste novelle proprietà da essi acquistate siano garantite dalle leggi, e possano far fede per ipoteca, e ancora dirò che in un paese libero, come il nostro, vi è un amor proprio soddisfatto, vi è ancora un interesse politico a che il nuovo acquirente possa fare constatare la novella possidenza che ha acquistato nel comune; ma l'onorevole preopinante vorrebbe invece che fossero gl'insinuatori tenuti a porgere a loro diligenza queste mutazioni ai conservatori del censo.

Io gli farò osservare che per ciò ottenere una nazione, che in questa parte può essere in qualche modo maestra, venne a stabilire un gran lusso di personale apposito. Egli stesso narra quale spesa portasse la conservazione del censo nel Belgio, ed in questo non sapremmo imitarlo. Ma soggiungerò altresì che bisognerebbe fossero ancora collegate le altre leggi sopra l'insinuazione con quella che ora facciamo sul catasto. Ora non si tratta già di mutare tutta la legislazione sopra questa materia, ma semplicemente di assicurare nel miglior modo, ed il più economicamente, che il catasto, che per anco non è ultimato, non riceva nocimento dalle varie mutazioni che già avvennero e che avverranno in progresso. Ma se si volesse ora stabilire che questi atti che si registrano dagl'insinuatori debbano presentarsi al conservatore del censo, e soltanto sopra questi dati si dovessero fare le mutazioni in catasto, io temerei che, complicandone il procedimento, non otterremo il proposto intento, e ci scarteremmo troppo dallo scopo di questa legge.

Noterò pure che la nostra legislazione nell'isola è, sotto questo rispetto, alquanto diversa da quella che è vigente nel continente; fissa un certo tempo perentorio perchè siano presentati gli atti all'insinuazione, e questo tempo non si accorderebbe più con quello che la legge anche per le provincie continentali ha stabilito perchè le mutazioni siano dichiarate al censo, ed io credo che nell'interesse della cosa dobbiamo cercare di semplificarne l'andamento per quanto è possibile, stantechè vediamo che in altri paesi, come in Francia, quando si moltiplicarono le prescrizioni per amore di maggior perfezione, si sottilizzò troppo, s'imposero troppi carichi, ed avvenne in definitiva che tutte queste leggi si disattessero, e per ultimo gittò in uno stato di confusione il catasto.

L'onorevole preopinante teme che le spese di conservazione siano per riuscire anche enormi nell'isola, come avvenne nel Belgio. Certamente nell'isola, ancorchè le proprietà in certi luoghi siano molto divise, esistono molti latifondi di una certa importanza, e gli articoli di possidenza stanno in una data proporzione colla cifra della popolazione. Da calcoli istituiti rileviamo che la prediale è divisa in 150,000 a 150,000 articoli, mentre negli Stati continentali è divisa in 960,000: epperò, ritenuto che le mutazioni di proprietà avvengano in ragione del decimo, si avrebbero 15,000 a 15,000 mutazioni di proprietà nel corso di un anno. Ritenuti poi tutti gli articoli che possono essere riuniti dalle cinque imposte dirette che sono l'imposta prediale pei terreni, l'imposta pei fabbricati, l'imposta per le patenti, l'imposta personale e mobiliare e finalmente l'imposta sull'industria e commercio che è ancora in discussione, questi articoli di proprietà sarebbero all'incirca 25,000 per tutta l'isola di Sardegna, e pei 44 distretti censuari rappresenterebbero una media all'incirca di 560 mutazioni. Ora in Piemonte i verificatori ai quali è commesso l'incarico della conservazione del

censo e controllo delle imposte dirette nei 128 distretti, hanno in media da 1400 a 1500 mutazioni; si vedrebbe quindi che in Sardegna gli attuali distretti avrebbero a manipolare poco più della metà di queste mutazioni; quindi i 44 distretti censuari che attualmente sono in Sardegna si potrebbero facilmente ridurre, non dico alla metà, ma forse di un terzo, ritenuto che in Piemonte la parte tecnica è tuttora commessa ai catasti.

Nel Belgio, dove vi è, per così dire, un lusso d'impiegati per la conservazione del censo, vediamo nel regolamento belga che: « Toutes les opérations relatives aux mutations et à la conservation du cadastre sont confiées au directeur des contributions directes auquel sont adjoints, pour ce service spécial, un inspecteur, des contrôleurs, des géomètres, des aspirants-géomètres et des surnuméraires. »

Sicuramente tutto questo personale deve molto costare nel Belgio.

In seno della Commissione fu appunto discusso se si dovesse mettere un personale speciale per la conservazione del catasto nell'isola, o se si dovesse riunire agli agenti delle contribuzioni dirette, e parve ciò più opportuno; e questa determinazione fu presa altresì in massima, dietro le dichiarazioni del signor ministro della finanza, parendoci d'altronde pel momento questione prematura lo stabilire definitivamente questo personale, sia ancora perchè, tendendosi in ogni ramo di amministrazione a semplificare e scemare gl'impieghi, parve utile pensare al modo di riunire in avvenire anche questi due uffizi, che si potevano, senza scapito, agglomerare, tenendo sempre conto dei requisiti tecnici per adempierli.

Per conseguenza, quando s'incaricassero di questa conservazione i verificatori, aggiungendo ad essi un geometra per ogni distretto, e quando questi distretti fossero ridotti ai due terzi degli attuali, ben vede l'onorevole preopinante che la conservazione del censo in Sardegna non costerebbe più una somma così enorme come parve temere.

Egli però dice che questa somma si potrebbe conflare con ciò che si potrebbe far pagare agl'interessati, poichè egli aggiunge serbarsi il censo più nell'interesse dei proprietari, che in quello del Governo. Io osserverò all'onorevole Despina che è bensì vero che i proprietari hanno interesse a questa conservazione, ma vi è il duplice e, dirò, primario interesse dello Stato che siano sempre tenute in evidenza le tavole di queste proprietà, perchè su di esse si basa il contributo, e ad esse lo Stato ricorre per conoscere dove e da chi esigerlo, massimamente dietro le norme stabilite colla legge 13 aprile 1851 e la successiva 14 luglio 1852, in cui venne fissato che la contribuzione della Sardegna fosse imposta per quotità; è quindi interesse massimo dello Stato di tenere in evidenza i registri, di conoscere l'ammontare di questa quotità, e di non lasciare in balia dei comuni ed in mano del beneplacito stesso dei proprietari di distruggere i libri censuari che in ogni tempo dimostrano la consistenza di questa proprietà.

Io credo perciò che in riguardo alla manipolazione, direi così, dei consegnamenti, si debba lasciare come fu stabilito nell'attuale progetto di legge.

Egli notava che i sindaci non avrebbero interesse a che queste dichiarazioni fossero registrate, e quindi sarebbero disattese per parte loro queste consegne, ed io dico che nel regolamento si provvederà anche a questi; i sindaci possono avere poi dei registri a matrice, i quali saranno controllati naturalmente dai conservatori del censo, dagli impiegati verificatori che saranno chiamati a questo uopo, e questi non potranno perciò fuggire dall'adempiere al loro obbligo.

Ma, in quanto poi ai proprietari, se si pone loro ancora per una parte una multa, mentre per l'altra parte non costa loro nulla ad andare a fare questa dichiarazione, non dovendosi pagare per tale formalità, ne avviene che per essi non sarà già un ufficio oneroso, e tutto ciò che non è oneroso si sa che si adempie di miglior animo.

Mettiamo invece che si debba pagare anche una somma minima per il consegnamento di queste proprietà: ne avverrà allora che i novelli acquirenti che debbano ancora sottostare ad altre gravose spese fiscali all'atto della compra, e fors'anco a lunghi viaggi, come avviene in Sardegna, per recarsi presso il conservatore del censo, smetteranno il pensiero di questa dichiarazione, e stia certo che questo li distoglierà dall'adempiere a quest'obbligo.

In conseguenza, rendendo tutta giustizia alla perfezione con cui attualmente nel Belgio è retta cotesta parte di cosa pubblica, io credo che dobbiamo in ora attenerci a quanto è stabilito nel progetto di legge, salvo poi nel regolamento a svolgere meglio le cose, porgendo quelle cautele le quali possano sempre più assicurare l'eseguimento della legge.

D'altronde era inutile, per così dire, di estendersi minutamente nella legge con molti articoli sopra queste prescrizioni, giacchè vediamo che nel Belgio stesso è stato ciò attribuito a un regolamento, e questo regolamento del 22 marzo 1845 è quello che regola tutta la giurisprudenza in siffatta materia: per conseguenza la legge non si deve più particolarmente aggirare che sui principii cardinali, cioè sull'obbligo di denunciare e di inscrivere le mutazioni di proprietà nei libri censuari, al termine in cui la consegna si debbe effettuare, e al prescriverne le multe comminate per chi non adempie a tale obbligazione.

**DESPINE.** J'ai écouté avec beaucoup d'attention les raisons qu'a fait valoir l'honorable rapporteur de la Commission pour répondre à mes observations; mais j'avoue franchement qu'aucune de ses considérations ne m'a convaincu. Je n'ai pu retenir en totalité les observations qu'il a émises; je me bornerai donc à en combattre quelques-unes.

L'honorable rapporteur a dit qu'il pensait que les nouveaux possesseurs étaient eux-mêmes fort intéressés à faire les déclarations, vu qu'ils devaient en retirer des avantages, qu'ils avaient intérêt à ce que leurs propriétés figurassent sur les rôles dans la colonne des biens qui leur appartiennent, qu'il y avait, outre l'intérêt des droits politiques, la question de l'amour-propre.

Je réponds que toutes ces considérations existaient auparavant, et que cependant, malgré ces considérations, la loi des mutations n'a jamais été exécutée. Je crois qu'il en sera de même en Sardaigne. Il est vrai que le cadastre n'y existe pas encore; mais en terre-ferme nous avons pour nous l'expérience, qui nous prouve que ces mutations ne s'exécutent pas.

Quant à l'intérêt politique, il existe, mais il n'y a que les grands propriétaires qui conçoivent cet intérêt-là, et pour eux nous sommes toujours sûrs qu'ils feront la mutation. Ce qui nous intéresse d'obtenir, c'est que la totalité de la propriété soit assujettie à la formalité de la mutation, et conséquemment les petits propriétaires.

Monsieur le rapporteur a dit que ce serait créer un grand luxe d'employés. Sans doute, je ne disconviens pas qu'il faudrait des employés, et même en grand nombre, pour que le service se fasse; mais, si l'on veut que le travail se fasse, il faudra que les employés nécessaires y soient.

Il a dit encore qu'il faudrait changer la loi d'insinuation, parce que cette loi accorde un terme pour faire les déclara-

tions. Je lui demande pardon; je crois que le terme qui a été mis dans la loi est identique à celui qui a été mis dans la loi pour la terre-ferme.

**DECANDIA, relatore.** En Sardaigne c'est deux mois.

**DESPINE.** Mais la loi d'insinuation donne trois mois en terre-ferme; ainsi le temps est le même. En Sardaigne, comme l'on donne plus que n'accorde la loi d'insinuation, cette disposition tournera donc à l'avantage de mon système et non pas à celui qui m'est opposé.

L'honorable rapporteur a dit ensuite que la France, qui avait voulu introduire chez elle ce perfectionnement, l'avait abandonné précisément à cause de la difficulté qu'elle a eue rencontrer dans l'exécution. J'ai l'honneur de lui faire observer à cet égard que cette proposition n'a été faite qu'en 1846, et que ce sont les événements qui ont eu lieu dès lors qui ne lui ont pas permis d'en faire l'application. Mais il n'est pas douteux que la France y viendra du moment qu'elle voudra assurer d'une manière convenable la conservation de son cadastre.

Il a dit encore que les dépenses de conservation seraient énormes pour l'île. Mais je crois que dès à présent les dépenses qu'il propose ne seraient pas sans importance, puisqu'il y a 44 districts. Il suppose, il est vrai, qu'il y aura une diminution d'un tiers; il restera donc encore 30 bureaux pour la conservation du cadastre, et il me semble que 30 bureaux nécessiteront toujours une dépense assez considérable. En Belgique, il n'y en a pas davantage; car je crois qu'il n'y en a que 18, outre les 9 bureaux provinciaux.

Il m'a reproché d'avoir proposé de faire payer par les propriétaires, et il a pensé que cette condition de faire payer par les propriétaires aurait pour effet de détourner les propriétaires même de faire les déclarations en temps utile. Messieurs, j'ai déjà résolu cette difficulté en disant que ce ne serait pas aux propriétaires à faire les déclarations mais bien aux receveurs de l'enregistrement. Je ne crois par conséquent pas qu'il puisse y avoir difficulté à cet égard.

L'honorable rapporteur a ajouté que, si les syndics n'avaient pas l'instruction nécessaire, on y aurait suppléé en leur donnant les registres et en leur indiquant le mode de les remplir. Mais, je vous le demande, comment comprendront-ils le mode de remplir les registres s'ils manquent de l'instruction nécessaire et s'ils ne savent pas lire?

Un insinuateur, au contraire, a toute la capacité voulue pour obtenir les résultats que l'on désire.

Par tous ces motifs, je ne crois pas que les raisons que l'honorable rapporteur a exposées soient de nature à détruire le système que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Chambre. Dans mon système, il est laissé au propriétaire la faculté de requérir l'inscription; mais il est d'obligation, pour le fonctionnaire qui a l'instruction et les lumières nécessaires entre les mains pour faire cette déclaration, de la faire en temps utile. Je crois que ce système ne présente aucun inconvénient dans son application.

D'un autre côté j'ai dit qu'il faudrait une dépense. Eh bien, je suis convaincu que ou la loi sur la conservation du cadastre ne sera pas mise en exécution, ou elle le sera. Si elle est mise en exécution, il faut nécessairement qu'il y ait des employés et qu'on les paie, parce qu'il faut une surveillance continue et permanente sur ce genre de service, si l'on veut qu'il soit exécuté convenablement.

Le mode que j'ai proposé est d'ailleurs très-simple; car, pour le droit à payer, il ne faudra pas un rôle particulier à cet effet. Ainsi le notaire en stipulant l'acte ou bien celui qui ira acquitter les droits de succession, par exemple, au bureau



de l'insinuation, paieront en même temps un droit fixe pour la conservation du cadastre. Qu'on dise ce que l'on voudra, je ne saurai regarder le cadastre de la Sardaigne comme un fait isolé; je le considère comme un véritable acheminement à toute la loi du cadastre qui sera faite pour la terre-ferme.

Eh bien: ce sera une dépense qui reviendra à l'Etat de 5 à 600,000 francs.

Je crois que le mode que j'ai proposé, c'est-à-dire un droit fixe appliqué aux actes translatifs de propriété, est le système préférable, d'autant plus que ce droit est de toute équité. Je le recommande donc à l'attention de la Chambre.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Io ebbi altre volte ad avvertire che l'onorevole deputato Despine, quando esaminava le condizioni finanziarie del paese, moveva sempre alti lamenti sul sistema usato, non dirò di dilapidazione (chè egli non usava questa parola), ma di larghezza, e rimproverava al Ministero di sempre accrescere spese sopra spese e di sempre aumentare gl'impiegati.

Io già risposi che, se l'onorevole Despine in teoria si chiariva contro le nuove spese, in pratica era contro le economie. Diffatti, che cosa ha cercato il Ministero nel presentare questa legge? Il Ministero ha cercato di assicurare la conservazione del catasto nell'isola di Sardegna colla minore spesa possibile. Dico colla minore spesa possibile attuale, dacchè il Ministero non crede al certo che si possa conservare un catasto senza sacrifici di sorta. Esso non si fa questa illusione, ma ha stimato che per la Sardegna non era ancora giunto il momento di determinare il modo preciso con cui questo catasto sarebbe conservato, cioè di procedere all'ordinamento del servizio a cui si sarebbe affidata questa conservazione, e che perciò, finchè le circostanze non sarebbero state tali da necessitare quest'ordinamento per la conservazione del catasto, si poteva fare senza la creazione di verun nuovo impiego. Ed è appunto questo sistema che l'onorevole deputato Despine venne a combattere, e, certo, non a nome dell'economia.

Come ebbe già ad osservare l'onorevole relatore, ciò che maggiormente preoccupò la Commissione si fu di sapere come si sarebbe provveduto all'esecuzione delle prescrizioni della presente legge, cioè a quale personale, a quale categoria d'impiegati si sarebbero affidate le funzioni determinate da essa.

Il Ministero dichiarò che egli ravvisava la questione come prematura, poichè il catasto della Sardegna non era compiuto e richiederebbe ancora l'opera dei geometri colà mandati per due anni; che, finchè quest'opera durava, si poteva affidare al corpo tecnico, a cui è commessa la formazione del catasto, l'incarico della conservazione del medesimo e che quindi per questi due anni si poteva attuare la legge senza incorrere nella menoma spesa; che, quando poi fosse giunta l'epoca dell'ultimazione del catasto della Sardegna, in allora sarebbe il caso di esaminare il sistema da introdursi. Probabilmente avremo allora da scegliere fra due sistemi.

O si vorranno continuare le operazioni catastali e passare dal catasto provvisorio, ad uno definitivo, cioè ad un catasto parcellare, procedere alla camerazione delle masse, le quali in ora non si sono determinate che per approssimazione; e se si adotta questo sistema, bisognerà conservare in Sardegna, se non tutto, gran parte del corpo dell'amministrazione catastale, e i membri di questo potranno procedere al proseguimento dei lavori catastali e nello stesso tempo conservare il catasto già fatto.

Ove poi si ravvisi che il catasto provvisorio basta ai bisogni attuali, si può soprassedere da questa operazione, se, come spero, o almeno desidero ardentemente, la Camera,

prima che il lavoro sia compiuto in Sardegna, vota una legge perchè il catasto si incominci in terraferma e quindi voglia che si richiami in terraferma la maggior parte del personale tecnico possibile, e che quindi per la Sardegna non si tratti più che di conservare il catasto, in allora io credo che si possa affidare questa operazione all'amministrazione delle contribuzioni dirette. Sicuramente questo importerà un qualche aumento in quest'ultimo personale.

Io sono d'avviso (se le persone competenti che saranno chiamate a studiare la questione non addurranno tali ragioni da farmi modificare la mia opinione) che, allo stato attuale delle cose, l'amministrazione delle contribuzioni dirette può attendere lodevolmente alla conservazione del catasto.

Se il Parlamento concorrerà in quest'idea, non sarà il caso di stabilire un'amministrazione speciale, ma solo di aumentare alquanto il numero delle persone che compongono la detta amministrazione.

E, poichè vengo a parlare di questa questione, io dirò alla Camera, che se ho posto tanta insistenza nella discussione del bilancio delle finanze per combattere un ordine del giorno proposto dalla Commissione che mirava a fare fin d'ora dichiarare essere opportuno sopprimere l'amministrazione delle contribuzioni dirette e confidarla a quella dell'insinuatione e demanio, io era mosso specialmente da questa idea, che, se noi vogliamo fare un catasto e poi conservarlo, conviene affidarne la direzione prima, e quindi la conservazione del medesimo ad un'amministrazione apposita che abbia nelle sue attribuzioni quella di vegliare al riparto ed alla riscossione di tutte le contribuzioni dirette. Io però non vorrei impegnare la Camera in questo sistema, giacchè è una questione che vuole essere studiata e mantenuta da persone molto più pratiche e molto più competenti di quello che io non lo sia. Solo mi permetto di fare osservare che per ora questa legge si può attuare senza imporre un sacrificio qualunque all'erario pubblico, e senza pregiudicare nè punto nè poco la questione del modo col quale questo servizio dovrà farsi. Quando si ritirerà il corpo tecnico dalla Sardegna, allora sarà il caso di esaminare il sistema che forse proporrà l'onorevole deputato Despine, od il sistema di cui parla il relatore della Commissione, e la Camera deciderà.

In quanto poi ai miglioramenti che vorrebbe introdotti l'onorevole deputato Despine, questi non mi paiono tali da modificare il principio della legge e da rendere necessario il rinvio alla Commissione. L'onorevole deputato Despine vorrebbe che fosse imposto l'obbligo agl'insinuatori ed ai sindaci di denunziare ai conservatori del censo, qualunque essi siano, le mutazioni che risultano o dai contratti che vengono insinuati o dalle nuove fabbriche che si fanno nei comuni. Ma, come ha detto il relatore della Commissione, per ciò non si richiede un articolo di legge; basta introdurre un articolo nel regolamento. Gl'insinuatori dipendono dal ministro delle finanze; quindi basterà che questi imponga ad essi di comunicare l'estratto dei contratti che portano mutazioni di proprietà ai conservatori del censo.

Quanto poi alle nuove costruzioni, certamente sarà posto in pratica, e non solo il sindaco è obbligato a denunciare queste nuove costruzioni, ma è pure obbligato lo stesso proprietario, e non solo a motivo di modificare la sua parcella, ma perchè il verificatore possa portarlo nei ruoli dell'imposta. Quest'obbligo risulta dalla legge sui fabbricati, ed in quanto a ciò io posso assicurare l'onorevole deputato Despine e la Camera che i verificatori ricevono dal Ministero gli ordini i più precisi di tenersi al corrente di tutte le mutazioni che occorrono nei fabbricati.

Quindi io non vedo assolutamente la necessità d'introdurre questa disposizione nella legge, essendo materia di regolamento, il quale prescriverà il tempo ed il modo con cui l'insinuatore deve fare le sue comunicazioni. Io penso dunque che le disposizioni cui accennava l'onorevole deputato Despigne, l'utilità delle quali io sono ben lungi dal contestare, potranno più opportunamente introdursi nel regolamento di cui è fatto cenno nella legge stessa. Epperò io non vedo alcun motivo per rimandare la legge alla Commissione, giacchè, come ho detto, la questione circa il personale cui verrà affidata la sua esecuzione, è interamente riservata, e, in secondo luogo, perchè la modificazione o, dirò meglio, l'aggiunta proposta dall'onorevole Despigne non è in contraddizione con quanto la legge prescrive, e si può introdurre nel regolamento.

Prego dunque la Camera a procedere nella discussione di questa legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Despigne per un fatto personale.

**DESPIGNE.** Les observations par lesquelles monsieur le président du Conseil a commencé son discours et qui n'étaient personnelles, ne me semblent pas exactes; elles ne sont pas conformes à ce que j'ai eu l'honneur d'exposer dans mes discours, et je m'en réfère pour cela aux comptes-rendus des séances. Je n'ai pas d'autres observations à faire à cet égard.

Puisque j'ai la parole, je dirai seulement que je ne me suis jamais opposé à ce que les géomètres, qui sont actuellement en Sardaigne, soient appliqués à ce service, car je n'ai pas demandé à cet effet la création d'une nouvelle administration.

J'ai seulement dit que, si l'on voulait assurer la conservation du cadastre, il fallait y employer des fonctionnaires ou autres individus (le nom n'y fait rien), qui s'en occupassent avec le soin et la sollicitude nécessaires. Car, pour que le cadastre soit vraiment utile, il faut que l'on puisse rapporter sur la mappe les mutations au fur et à mesure qu'elles s'opèrent.

L'honorable président du Conseil a dit que la proposition que j'ai faite, relativement à l'obligation pour les insinuateurs du cadastre de faire les mutations, pourrait former l'objet d'un règlement. J'accepte cette déclaration de sa part, mais je ferai observer néanmoins que le principe contraire existe dans la loi, car il est dit dans la loi que nous discutons, que c'est le propriétaire qui doit faire sa déclaration, tandis que, dans la loi belge, le propriétaire a la faculté de faire cette déclaration, mais l'obligation est imposée à l'employé du Gouvernement de dresser l'état.

Je crois qu'il y a une très-grande différence entre l'employé du Gouvernement auquel la loi prescrit une obligation et qui a la conviction que cette obligation n'est imposée à aucun autre, et l'employé qui aurait une conviction contraire.

Comme monsieur le président du Conseil a encore dit, qu'adoptant en principe d'imposer par le règlement cette obligation à l'employé, il ne voyait pas de raison de renvoyer la loi à la Commission, j'accepte cette déclaration de sa part.

Je crois cependant qu'il y aurait eu plus d'harmonie dans la loi, que l'on aurait obtenu un meilleur résultat, si la Commission avait pu envisager la question en elle-même et dans tout son ensemble.

Quant aux droits dont j'ai fait mention à l'occasion de l'article 13 du projet qui affranchit de toute taxe ceux qui font

des actes translatifs de propriété, monsieur le ministre des finances n'ayant pas répondu sur cette question, je n'ai rien à dire.

**PRESIDENTE.** Il deputato Despigne intende di persistere nella sua proposta?

**DESPIGNE.** J'ai soumis ma proposition à la Chambre; mais puisqu'elle est combattue par le Ministère et la Commission, je n'insiste pas.

**PRESIDENTE.** Allora consulto la Camera se intenda dichiarare chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Sono approvati senza discussione i primi seguenti quattro articoli.)

« Art. 1. Per la conservazione del catasto provvisorio dell'isola di Sardegna e pel regolare riparto della contribuzione prediale, dovranno descriversi sui registri del censo tutte le mutazioni che succedono nei possessori e nell'estimo dei beni stabili.

« Art. 2. A tal uopo, ogniquale volta succede una mutazione nella proprietà o nel dominio utile dei beni stabili, i nuovi possessori dovranno farne la consegna direttamente, od anche indirettamente, per mezzo del sindaco all'agente delle finanze, che sarà incaricato della conservazione del catasto, producendo i rispettivi titoli nel modo che verrà stabilito con regolamento.

« Art. 3. Tale consegna avrà luogo nel termine di mesi tre dalla data della seguita mutazione, o del preso possesso in caso di successione *ab intestato*.

« Per gli atti e contratti stipulati all'estero il suddetto termine sarà di mesi sei.

« Se però la mutazione è portata da giudicati di tribunali esteri, il termine per la consegna è di soli tre mesi, decorrendi dal giorno in cui tali giudicati furono resi esecutorii nello Stato.

« Art. 4. Saranno parimente consegnate tutte le mutazioni che fossero avvenute, come sopra, dopo il primo gennaio 1852.

« Questa consegna avrà luogo nei tre mesi successivi alla pubblicazione del regolamento di cui è cenno nell'articolo 2.

« Art. 5. Ommettendo i possessori di fare le sovra prescritte consegne, incorreranno nella pena pecuniaria di centesimi 10 per ogni lira di rendita censuaria, in modo però che tale pena non sia mai minore di lire 3, nè maggiore di lire 300. »

**SULLIS.** Io bramerei che il Ministero e la Camera accettassero un lieve emendamento che intendo di proporre all'articolo 5.

In quest'articolo, dopo essersi statuita la pena pecuniaria di centesimi 10 per ogni lira di rendita censuaria riguardo a coloro che ommetteranno di fare le prescritte consegne, si stabilisce per quella pena un *minimum* di lire 3, ed un *maximum* di lire 300.

Io ammetto bensì il *maximum* ora mentovato, ma non il *minimum*, e ne esporrò alla Camera la ragione. Stando al modo con cui quest'articolo è formulato, non v'ha dubbio che viene soverchiamente gravato il mediocre proprietario che trascurerà di fare la prescritta consegna, imperocchè viene colpito di lire 3 sebbene la sua mancanza nel ragguglio penale di 10 centesimi non raggiunga questa cifra.

Per contro, il grosso proprietario, ove ometta d'eseguire la denuncia, viene in qualche guisa ad essere alleggerito nel ragguglio da farsi, atteso che il *maximum* fissato è di 300 lire.

Ciò posto, se si guarda a ciò che probabilmente avverrà, vale a dire che il maggior numero delle persone cadenti sotto il peso della multa apparterrà alla classe dei piccoli possidenti, i quali, sia per l'ignoranza delle forme amministrative, sia per la tenuità del patrimonio, trascureranno le denunce ed incorreranno quindi più agevolmente nella sanzione penale di quest'articolo; se si guarda, dico, alla ineguaglianza di favore che vi è tra i grossi proprietari, che giammai non potranno essere colpiti da una somma maggiore di lire 300, ed i piccoli proprietari, che troppo sovente saranno soggetti alla pena pecuniaria, apparisce giusto il fare una mutazione a quest'articolo.

Io propongo quindi che si dica: « Ommettendo i possessori di fare le sovra prescritte consegne, incorreranno nella pena pecuniaria di centesimi 10 per ogni lira di rendita censuaria. » Cancellerei le parole susseguenti, e vi aggiungerei queste altre: « in modo però che detta pena nella sua applicazione non possa superare le lire 300. » In questo modo accetteremmo il *maximum* di lire 300 ed il *minimum* di 10 centesimi per ogni lira di rendita. Spero che tanto il Ministero quanto la Commissione vorranno accettare questo lieve emendamento.

**DECANDIA.** La Commissione nel fissare questo *minimum* e questo *maximum* ha creduto di seguire una scala proporzionale.

L'onorevole deputato Sulis dice che i piccoli proprietari saranno quelli che dovranno essere più frequentemente soggetti alla multa, perchè la loro ignoranza sarà causa che cadranno spesso in fallo.

A questo riguardo farò osservare che, quando un proprietario vuol fare un atto di vendita si reca da un notaio, questi, che è uomo di legge, non mancherà d'informare di questa disposizione di legge il proprietario. Anzi, si potrà con una disposizione comminatoria obbligare il notaio a dare queste informazioni ai suoi clienti. Se poi si lascia semplicemente la multa di 10 centesimi per ogni 100 lire, la pena non sarebbe abbastanza sensibile; ma può essere tassato un proprietario, ma quando si disfà di una parcella, questa non rappresenta forse, dirò così, che pochi millesimi in valore di redditi; quindi, se si ponesse questa sua prescrizione, si farebbe sì che, appunto perchè non andrebbero incontro a veruna pena, la trascurerebbero, ed intanto il catasto si troverebbe mancante di quelle consegne.

È d'uopo adunque che almeno almeno si stabilisca un valore che possa in ogni caso praticamente rappresentare una pena. Se si crede troppo forte questa multa, si diminuisca, ma, ripeto, è d'uopo almeno che rappresenti un valore tale da non poter sorgere il caso che questo non sia rappresentato che da un centesimo, è d'uopo lasciare il *minimum* in un valsente che possa ancora essere sensibile a colui che froda la legge. Quanto al *maximum*, credo sia ancora sufficientemente grande...

**PRESIDENTE.** Sul *maximum* non c'è questione.

**SULIS.** Io non ho per nulla contestata la cifra del *maximum*, ma soltanto l'ineguaglianza di questa cifra con quella del *minimum*, e questa ineguaglianza io l'ho derivata dalla conghiettura dell'atto pratico, giacchè egli è certo che i piccoli possidenti, ove manchino alla legge, patiranno una pena in sé stessa più gravosa che non quella che sarà applicata ai grossi proprietari. A me pare che, stabilendosi nell'articolo 10 centesimi per ogni lira di rendita, sia già questo un *minimum* sufficiente.

Nè si dica che verrebbe questo piccolo possidente ad essere esente. Signori no. Quindi egli pagherà 10 centesimi

per ogni rendita di lire 2 che abbia tralasciato di denunciare. Ma, dopo avere posto il *minimum* di 10 centesimi, venire nuovamente introducendo un altro *minimum* di lire 3, la quale nuova prescrizione non fa altro che togliere l'eguaglianza della pena, la quale dovrebbe essere egualmente ripartita sia sui piccoli che sui grossi possessori che violano la legge, mi pare che sia ingiusto.

Perciò insisto nella mia proposta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io mi restringerò a fare una brevissima osservazione per combattere l'emendamento del deputato Sulis. Se noi vogliamo veramente che tutti i contratti si consegnino, è necessario di stabilire una multa proporzionalmente alquanto più grave per i piccoli contratti, per un motivo semplicissimo. Quali saranno i contratti che sfuggiranno più facilmente alla investigazione degli agenti di finanza? Saranno i piccoli contratti che non hanno pubblicità. Un contratto, pel quale si dovessero pagare 500 lire di multa, cioè il contratto di un fondo che produce 30,000 lire di rendita netta, certamente non sfuggirà mai alle investigazioni degli agenti fiscali. Invece i contratti di 3 o 4 lire di rendita possono facilmente sfuggire.

Quindi è necessario che per questi ultimi vi sia una multa, bensì non troppo grave, ma ad ogni modo tale, per evitare la quale convenga al proprietario di correre l'incomodo di recarsi dal conservatore. Se non imponete che la multa di 50 centesimi, tutti i piccoli proprietari faranno questo ragionamento. Amiamo meglio pagare 50 centesimi che andare al villaggio vicino ove sta il conservatore. Quindi la multa sarà assolutamente inefficace. Si avrà poi ancora quest'inconveniente, che si violerà molto più la legge, e si pagheranno più multe, e quando queste si dovranno far pagare, l'incomodo, il disgusto prodotto dall'azione fiscale per promuovere il pagamento sarà molto più grave, che non sarebbe stato il pagamento in origine delle 3 lire. La somma di lire 3 è talmente tenue per un proprietario (se fosse per un nullatene, capisco che potrebbe essere qualche cosa) per piccolo che sia, che certo non lo rovinerà. Si noti ancora che questa multa colpisce chi viola la legge, ed io credo che si possa e si debba, nell'interesse dei proprietari stessi e nell'interesse della esecuzione della legge, mantenere il *minimum* a tre lire.

**SULIS.** Pel desiderio che ho di conciliare le diverse opinioni, io intendo di accedere all'opinione emessa dall'onorevole relatore, il quale accennava potersi ridurre la cifra da tre a lire due.

Se questa proposta viene accettata, ritiro la mia prima proposizione.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a questa proposta?

**DECANDIA, relatore.** Io ho espressa un'opinione personale, ma dovrei consultare la Commissione; però mi pare che sarebbe meglio sentire subito l'opinione stessa della Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sulis fa dunque una proposta?

**SULIS.** Sì, faccio la proposta che il limite minimo da tre lire venga ridotto a due.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la proposta del deputato Sulis.

(Non è approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo 5 quale fu proposto. (Vedi sopra)

(È approvato.)

« Art. 6. I fabbricati di nuova costruzione e quelli che in forza dell'articolo 4 della legge del 31 marzo 1851, essendo esenti dall'imposta, passassero nella categoria dei fabbricati non esenti, dovranno essere consegnati coll'indicazione del loro reddito brutto reale o presunto, nei modi e sotto le comminatorie stabilite dalla legge medesima. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il termine di tale consegna è di tre mesi, i quali decorrono dalla data della mutazione per i fabbricati che cessarono di appartenere alla categoria degli esenti, e dall'epoca in cui vennero coperti con tetto per quelli di nuova costruzione.

« Questi ultimi fabbricati non saranno assoggettati all'imposta se non dopo tre stagioni estive dalla fatta consegna. »

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La Commissione ha proposto una modificazione all'articolo 7, che mi pare soverchiamente favorevole ai costruttori di nuove case. Essa vorrebbe che questi andassero esenti dall'imposta per tre anni.

**FARA-FORNI**. Per tre stagioni estive.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che non vi sia che un estate nell'anno. Se mi ammette che vi siano due estati nell'anno, allora non parlo più. (ilarità)

Io faccio poi avvertire ad un difetto, secondo me, di redazione. Si dice in questo articolo, *tre stagioni estive dalla fatta consegna*, non si dice quando si deve fare la consegna.

Ora arriverebbe che il proprietario che non fa la consegna sarà bensì sottoposto ad una multa per la non fatta consegna, ma non verrebbe a pagare la tassa che molto più tardi di quello che dovrebbe, se avesse eseguita la legge.

Quindi io credo che, invece delle parole « dalla fatta consegna, » si dovrebbe dire: « dal tempo prescritto dal paragrafo precedente. »

Ora rimane a vedere se la Commissione non è stata troppo larga nel concedere tre stagioni estive.

Noi vediamo pur troppo, ed è a lamentarsi che in terraferma le case sono abitate, non tre anni dopo la loro costruzione, ma, soventi volte, pochi mesi dopo. Se ciò accade presso di noi che abbiamo un clima molto più temperato, tanto più dovrà accadere in Sardegna, che, rispetto al continente, si può dire un paese meridionale. Infatti, un onorevole deputato dell'isola ci diceva che anche il sangue è più caldo in Sardegna che sul continente. Io credo dunque che a Cagliari le case siano asciutte, non tre anni, ma pochi mesi dopo la loro costruzione.

Quindi, io vorrei che le case di nuova costruzione fossero esenti per due anni, che, cioè, quelle fabbricate nel 1853 non pagassero che nel 1855. In questo modo sarebbero esenti dall'imposta parte del 1853, tutto il 1854 e principierebbero a pagare in principio del 1855.

Questo è l'emendamento che io intendo di proporre.

**PRESIDENTE**. Il deputato Fara-Forni ha la parola.

**FARA-FORNI**. La Commissione fu mossa dalla considerazione che in alcune località si costruisce non solo in mattoni, ma anche in pietra, il che richiede un tempo maggiore per asciugare. In molte località si fabbrica anche nell'inverno, è vero, ma altresì in altre si comincia in primavera. Prendendo quindi le tre stagioni, si possono sempre calcolare due anni e mezzo. Per queste considerazioni, la Commissione pensò di emendare l'articolo 7, dicendo: « Questi ultimi fabbricati non saranno assoggettati all'imposta, se non dopo tre stagioni estive dalla fatta consegna. »

Il signor ministro ha osservato che, in Sardegna essendo molto caldo il clima, i fabbricati possono asciugarsi con molta facilità, ma ciò non succede in egual modo nel continente e soprattutto nei paesi montuosi, dove, per l'asciugamento delle case, sono necessari tre anni. Per queste considerazioni, io persisto nell'emendamento proposto dalla Commissione.

**DECANDIA**, relatore. Alle parole del preopinante io mi permetterò di aggiungere che la Commissione nel proporre il suo emendamento fu mossa dalla considerazione che in altri paesi vengono accordati tre anni di esenzione per i nuovi fabbricati, e ciò ancora nella convinzione che, non subito fabbricate, le case si possono appigionare. Ora, siccome l'imposta è una misura di ciò che si vuole prelevare sulla rendita, naturalmente bisogna che si colpisca solo quando vi è una rendita. Il signor ministro delle finanze osservava che in Torino alle volte dopo il primo anno di costruzione si appigionano le case; lo so pur troppo, ed io credo che ciò sia contrario a tutte le regole d'igiene; anzi, dovremmo opporci ad un uso così malefico per la salute pubblica. E poi, se questo succede in Torino, non succede nelle provincie dove il proprietario, dopo finita una casa, vede talvolta i suoi capitali rimanere infruttuosi gran tempo, e verrebbe subito il fisco a colpirlo prima che ne ritragga profitto. Questo non sarebbe giusto; per conseguenza, io persisto nella proposta della Commissione.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al deputato Bertini.

**BERTINI**. Per rischiarare la questione che si agita, dirò che ultimamente il Consiglio superiore di sanità venne eccitato dal Ministero a stabilire il termine prima del quale le case di nuova costruzione in Torino non potessero essere abitate; dopo lunghe e replicate discussioni, il Consiglio ha emesso il parere che in Torino le dette case non potessero abitarsi prima di 18 mesi dopo che la fabbricazione fosse assolutamente terminata, cioè dopo finito il tetto, arricciate le mura, fatti i pavimenti, insomma, messa la casa in istato di essere abitata.

Questo fu il termine minimo: il termine massimo venne fissato a tre anni, anzi si dichiarò che, oltrepassati i 18 mesi dacchè la nuova casa si trovava nelle sovra accennate condizioni, il proprietario non potrebbe appigionarla in tutto od in parte, prima che con una perizia fatta in contraddittorio del proprietario e d'un agente del municipio si fosse verificato riunire essa tutte le condizioni igieniche richieste per tutelare la sanità dei nuovi inquilini.

**QUAGLIA**. Io desidererei sapere se questa disposizione sarà applicabile solo ai fabbricati di Sardegna, oppure anche a quelli di terraferma.

*Voci*. Per ora solo alla Sardegna.

**QUAGLIA**. Ma allora noi avremo una legislazione diversa riguardo all'imposta sui fabbricati tra il Piemonte e la Sardegna.

Io propongo perciò la soppressione dell'alinea di quest'articolo.

**PRESIDENTE**. Darò prima lettura alla Camera dell'aggiunta proposta dal Ministero:

« Questi ultimi fabbricati non saranno assoggettati all'imposta se non nel secondo esercizio che seguirà la copertura del tetto. »

**SULIS**. Nell'emendamento proposto dal Ministero io vedo una frase, laddove dice *la copertura dei tetti*, la quale non segnala per nulla ciò che è pure necessario che con questo articolo venga segnalato.

Il signor ministro nel contraddire alla Commissione diceva

che il sole di Sardegna scaldava assai, ma appunto perchè il sole di Sardegna scaldava assai è di necessità nei fabbricati di pensare, sopra ogni altra cosa, ed innanzi tutto di cuoprire il tetto, perchè, se non viene coperto, con molto disagio si possono fare i lavori interni della casa.

Se dunque il signor ministro vuole stabilire dalla copertura del tetto la data per l'imposta, a rivederci! Queste case, prima pure che sieno ultimate nell'interno, saranno sottoposte alla tassa. (*Movimenti diversi*)

Ritenendo quindi per vero ciò che egli diceva, cioè, ritenuta la necessità di preservare i lavoratori dalle infermità che possono essere accagionate dal sole ardentissimo della Sardegna, veda il signor ministro come è possibile che si possa accettare il suo emendamento! Mentre all'incontro, ritenendo l'emendamento della Commissione, mi pare le cose vadano in regola, e tanto più in regola che, dopo le osservazioni dell'onorevole deputato Bertini, l'igiene pubblica è un poco interessata in questo articolo.

Si lamentano tanto i mali delle intemperie della Sardegna, e se ne fa un grande magniloquio, semprechè accade parlare della Sardegna. Io voglio sperare che non si vogliano con quest'articolo condannare i lavoratori a rimanere un anno sotto quel sole cocente. (*ilarità*)

**CAVOUR GUSTAVO.** Mi unisco alle osservazioni molto opportunamente fatte testè dall'onorevole deputato Quaglia. Questa è una legge di catasto e non d'imposta, e nelle leggi d'imposta, qualunque sia la disposizione, deve sempre essere pareggiata l'isola di Sardegna al continente.

Do anche gran peso alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Bertini, le quali indurranno probabilmente il Ministero e la Camera a promulgare una legge per provvedere onde le case non possano essere abitate prima di un certo termine, e in dipendenza di questa legge sarà logico che la esenzione del tributo corrisponda al tempo in cui sarà vietato di abitarle.

In conseguenza, a parer mio, il partito più spiccio è per ora quello di sopprimere l'aggiunta, riservandola onde farne oggetto più tardi d'una misura legislativa generale, che comprenda tanto l'isola sarda quanto il continente.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Osservo che, se si adotta quest'aggiunta, noi avremo un sistema in Sardegna ed un altro in terraferma. Dietro la legge concernente la tassa sui fabbricati, il fabbricato nuovo è soggetto all'imposta dal giorno in cui è abitato.

Questo è il sistema sancito dalla legge dianzi mentovata, il quale è applicato alla terraferma ed all'isola.

Ora, se si ammettesse quest'aggiunta, s'introdurrebbe nella legge una mutazione la quale arrecherebbe una disparità nel regime dell'isola e del continente.

Dopo queste osservazioni, io mi rimetto pienamente alla Camera.

**POLTO.** Io muovo precisamente dalla considerazione testè fatta dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, il quale osservava benissimo che il Ministero non aveva introdotta quest'aggiunta nella legge perchè credeva ne sarebbe derivato un difetto di uniformità nella nostra legislazione in ordine all'igiene dei fabbricati recentemente costrutti.

Partendo da siffatta considerazione, se la Commissione persistesse nel chiedere l'adozione di quest'alinea, io proporrei al medesimo un emendamento così concepito:

« Questi ultimi fabbricati non andranno soggetti all'imposta se non quando saranno abitabili secondo le leggi. »

In tal guisa si eviterebbe il difetto dianzi accennato, e si

impegnerebbe il Ministero a dare o promuovere provvedimenti igienici intorno al tempo in cui questi fabbricati saranno con sicurezza della pubblica salute abitabili.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che metterò ai voti anche il suo emendamento.

**POLTO.** Esso sarebbe:

« Non saranno soggetti all'imposta se non quando saranno abitabili secondo la legge. »

Noi dobbiamo ancora lamentare che tal legge non esista; ma, siccome tante volte se ne è fatto parola, ed altrettante il Ministero ha promesso di provvedere, questo sarà, se non altro, un impegno che per opera nostra assumerà il Ministero, impegno che farà sì che questa desiderata legge compaia. Ciò però sempre quando non venga adottata la soppressione, o la Commissione persista nel mantenimento dell'alinea.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'emendamento del deputato Quaglia e del ministro delle finanze, i quali propongono la soppressione dell'alinea di quest'articolo.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 7 consistente nel primo paragrafo:

« Il termine di tale consegna è di tre mesi, i quali decorrono dalla data della mutazione dei fabbricati che cessarono di appartenere alla categoria degli esenti, e dall'epoca in cui vennero coperti con tetto per quelli di nuova costruzione. »

(È approvato.)

« Art. 8. I terreni acquistati per alluvione o per altro titolo di accessione saranno descritti ed allibrati nei libri di catasto dietro verificazioni d'ufficio, in base alle tariffe d'estimo decretate per la formazione del catasto provvisorio dell'isola, avuto solo riguardo alla produzione proveniente dall'azione naturale del suolo, indipendentemente così dai miglioramenti introdotti dai possessori. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. I terreni e fabbricati che per avulsione, demolizione, corrosione od altra causa simile cessassero di esistere, e quelli che passassero nella categoria degli esenti saranno dedotti dall'estimo, salvo alle finanze il diritto di riasoggettarveli qualora ridivengano imponibili. »

Il Ministero aderisce alla lieve mutazione introdotta dalla Commissione in quest'articolo?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 10. Riguardo ai fabbricati già censiti non si farà luogo ad aumentazione nè a deduzione d'estimo per causa di modificazioni parziali che vi si praticassero, semprechè la parte nuovamente costruita o demolita non corrisponda al terzo del valore locativo del fabbricato preesistente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Pei terreni non si farà luogo a modificazioni d'estimo, se l'aumento o la diminuzione per causa di alluvione o corrosione non oltrepassa il decimo della superficie dell'appezzamento cui rispettivamente appartengono. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le variazioni portanti aumento o diminuzione d'estimo saranno stabilite dall'intendente della provincia con appositi decreti, e previi gl'incumbenti da stabilirsi nel regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 13. Gli agenti conservatori del censo non possono riscuotere verun diritto od emolumento per la registrazione

e descrizione sui libri censuari delle mutazioni cui riguarda la presente legge. »

**DESPINE.** Je demande la suppression de cet article.

Cet article concerne les conservateurs du cens auxquels on veut interdire de demander un droit pour l'enregistrement. Selon moi, cet article est inutile, car à quel titre les conservateurs pourraient-ils exiger un droit qui ne serait pas inscrit dans la loi?

Si d'un autre côté le Gouvernement veut s'interdire pour l'avenir la faculté de percevoir un droit fixe pour se couvrir de ses dépenses, il établira un précédent dangereux, car il sera, malgré lui, obligé de recourir plus tard à l'établissement d'un droit quelconque pour la conservation du cadastre.

Par ces motifs, je crois devoir insister pour la suppression de cet article.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.**

Io non stimo che con quest'articolo si venga a determinare che mai nell'avvenire in nessun caso si potrà imporre una tassa per le operazioni della catastazione e la descrizione sui libri censuari.

Solo si è avuto in animo di stabilire che gli agenti in ora destinati in Sardegna a fare queste operazioni non potranno riscuotere dai contribuenti una tassa.

L'onorevole Despine, se non erro, proponeva d'imporre la tassa sul controllo stesso, di farla in certo modo riscuotere dai notai; questa sarebbe una specie d'aggiunta al diritto di permutazione.

Se quel suo sistema fosse adottato, non sarebbe in contraddizione con questo articolo, poichè sarebbe l'insinuatore che riscuoterebbe questa tassa, e non il conservatore del censo, e sarebbe più comodo e conforme alle regole di buona amministrazione d'incaricare l'insinuatore di questa riscossione.

Quindi vede l'onorevole deputato Despine che qui non è in contraddizione.

Si è creduto che per popolarizzare queste operazioni in Sardegna, ove sono nuove (perchè colà non è come presso noi, dove il catasto esiste, e la maggioranza dei proprietari fanno registrare i loro contratti), si dovesse determinare che l'iscrizione avesse a farsi gratuitamente, perchè, se nei primordi imponiamo un diritto qualunque, noi rendiamo difficile, quasi impossibile, l'attuazione del sistema nell'isola.

Egli è perciò che si è voluto togliere da questa legge un'apparenza fiscale, riservandoci di ritornarci più tardi, se la necessità vi ci conduca.

Quindi non è che io voglia invitare la Camera a prendere l'impegno di non mai far pagare niente per le operazioni del censo, per la registrazione, ma solo la invito a sospendere per ora la percezione di ogni diritto a questo riguardo nell'isola di Sardegna.

**DESPINE.** Je ne dirai qu'un seul mot. Les explications que viennent de donner monsieur le président du Conseil font évidemment voir que l'article devient inutile. En effet, qu'a voulu prévoir l'article? Il a voulu dire aux habitants de la Sardaigne: les conservateurs du cens n'ont pas le droit de vous demander une taxe spéciale pour cette opération. Or je suis convaincu que les Sardes savent assez apprécier leurs intérêts pour se refuser à payer tous les droits qui ne sont pas inscrits dans la loi. Et du moment qu'il n'y a dans la loi aucun droit assigné à cet objet, et qu'il y a ensuite un tarif indiquant les autres droits que l'on pourra percevoir, tarif dans lequel cette condition n'est pas prévue, je crois que l'article est complètement inutile. Voilà pourquoi j'insiste pour la suppression.

**PRESIDENTE.** La proposta di soppressione di un articolo non si mette ai voti, e questa è una questione che è già stata fatta le mille volte. Ella e coloro che vogliono la soppressione di quell'articolo negheranno la loro approvazione votando contro.

**DESPINE.** Je demande pardon; comme dans mon amendement je propose la suppression de l'article, je crois qu'on doit voter sur la suppression et non sur le maintien de l'article.

**PRESIDENTE.** Non posso che ripeterle che coloro che sono per la soppressione voteranno contro l'articolo.

Metto ai voti l'articolo 13.

(Fatta prova e controprova, è adottato.)

« Art. 14. Tutti i possessori ed aventi interesse possono chiedere copia od estratti di tutta o parte della rispettiva colonna e delle relative figure della mappa.

« Essa verrà loro spedita mediante i corrispettivi stabiliti nella tariffa unita alla presente legge.

« *Tariffa dei diritti dovuti per le copie od estratti dai libri censuari e dalle relative mappe territoriali.*

« 1. Per un certificato di catasto nel quale sia solamente indicata la somma complessiva della rendita censuaria di un possessore, centesimi 50.

« 2. Per un certificato nel quale siano descritti particolarmente tutti i numeri di mappa coll'indicazione delle rispettive qualità di coltura, superficie ed estimo censuario sarà corrisposto per ciascun appezzamento o numero di mappa, centesimi 10.

« 3. Per ciascun appezzamento delineato in mappa, di cui venga chiesta copia autentica, e la cui superficie non sia maggiore di quattro ettari, centesimi 20.

« Se la superficie dell'appezzamento eccede i quattro ettari, il detto diritto aumenterà di centesimi 5 per ogni ettare in più.

« La frazione dell'ettare non dà luogo a tale aumento, a meno che sia maggiore di 50 are.

« In verun caso però il diritto stabilito dagli articoli 2 e 3 non potrà essere inferiore ai 50 centesimi.

« 4. Nei diritti sovrastabiliti non sono comprese le spese di carta e bolli occorrenti per la spedizione di detti atti, che sono pure a carico dei richiedenti. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Il solo agente delle finanze conservatore del censo è autorizzato a spedire tali copie ed estratti in forma autentica. »

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	100
Votanti . . . . .	99
Maggioranza . . . . .	50
Voti favorevoli . . . . .	97
Voti contrari . . . . .	2
Si astenne . . . . .	1

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AGGIUNTA DI SPESE AI BILANCI DI ARTIGLIERIA E DI FINANZE PER L'ANNO 1852.**

**QUAGLIA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per spese

aggiunte ai bilanci di artiglieria e di finanze per l'anno 1852. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1392.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì:*

Continuazione della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, e sulle professioni ed arti liberali.

## TORNATA DELL'11 APRILE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Accettazione della rinuncia del deputato Lione — Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'imposta sulle arti, professioni, industria e commercio — Resoconto del relatore Cavour Gustavo sugli emendamenti mandati alla Commissione — Questione incidentale sulla discussione delle tabelle annesse agli articoli e sul rinvio delle medesime — Parlano i deputati Borella, Valerio, Chiarle, Pescatore, Bonavera, Stallo, Cavour Gustavo, relatore, Farina Paolo, Sappa, Sineo, e Crosa, ed il ministro delle finanze — Reiezione delle proposte sospensive dei deputati Valerio e Crosa — Votazione ed approvazione del progetto di legge per aggiunta di spese ai bilanci 1852 dell'artiglieria e delle finanze — Relazione sul progetto di legge per la costruzione di una strada ferrata da Novara al lago Maggiore.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

**AIRENTI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni.

5122. Roasio Giuseppe, da Bruino, provincia di Torino, vecchio militare, chiede d'essere reintegrato nella pensione che gli fu assegnata per i servizi prestati nell'esercito francese, con indennizzazione degli arretrati, o d'essere provvisto d'un impiego.

5123. 10 agenti di cambio e sensali in Nizza al mare, presentando alcune considerazioni per dimostrare che col progetto di legge per il riordinamento dell'imposta sul commercio, professioni ed arti liberali, essi verrebbero enormemente gravati e tassati d'una somma che assorbirebbe pressochè per intero i lucri della loro professione, chiedono che dalla Camera venga denegata la sua sanzione a siffatta disposizione ed essi siano tassati in proporzione, e sulle basi dei loro guadagni.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno fin dal 1° del corrente mese annunciò che il funerale anniversario commemorativo dei morti nella battaglia di Novara che, stante il rito, non potè aver luogo il 25 marzo prossimo passato, verrà celebrato il 15 del corrente mese alle ore dieci antimeridiane

nella metropolitana. Se la Camera crede, si farà l'estrazione a sorte di 12 deputati per rappresentarla in questa funebre solennità, essendo poi libero a tutti particolarmente d'intervenire alla funzione, ove lo credano.

(Risultano estratti a sorte i signori: Boyl, Sanguinetti, Brunier, Bonavera, Cavallini, Quaglia, Rocci, Falqui Pes, Deforesta, Malan, Rattazzi, Chiarle.)

La Camera essendo in numero, metterò ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Lione, scrive ringraziando cordialmente la Camera della dimostrazione di benevolenza datagli col rifiutare le da lui chieste demissioni e dichiara che, fatto persuaso che gl'inconvenienti che sono conseguenza di questi rifiuti di demissione non si possono rimuovere, e non potrebbe ripromettere di ripigliare i lavori parlamentari, persiste nella presa determinazione.

Consulto adunque la Camera se intenda di accettare le chieste demissioni.

(Sono accettate.)

La parola spetta al deputato Deforesta.

**DEFORESTA.** La petizione 5123 sporta dai sensali di Nizza marittima essendo relativa alla legge che si sta discutendo e concernendo la tavola B di cui si parlerà forse nella tornata di domani, prego la Camera ad ordinare che venga trasmessa alla Commissione della detta legge, onde possa farsene carico nella discussione.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Deforesta che questa